

Circolare n. 1/2020 – 18 marzo 2020

Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”)

Il Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) contiene alcune disposizioni riguardanti le assemblee delle società al fine di agevolarne la tenuta, in conformità alle prescrizioni sanitarie legate all'emergenza sanitaria in corso.

L'art. 106 del DL prevede, in primo luogo, che l'assemblea (sia per le spa che per le srl) sia convocata **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, in luogo degli ordinari 120. Di fatto viene prevista per legge, anche in deroga alle disposizioni statutarie, la possibilità di tenere l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio nel termine lungo, facoltà già prevista dalle norme codicistiche in particolari circostanze. Le società con esercizio solare dovranno pertanto convocare l'assemblea entro il 28 giugno 2020.

Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che con l'avviso di convocazione delle assemblee **ordinarie o straordinarie**, le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**. Le società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le **società a responsabilità limitata** possono, inoltre, consentire, in ogni caso, che l'espressione del voto avvenga mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso per iscritto**.

Le suddette disposizioni si applicano alle assemblee convocate **entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

